

N. 3339

## DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore BERTONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 GIUGNO 1998

—————

Misure per la prevenzione della corruzione e di altri delitti  
contro la pubblica amministrazione

—————

**INDICE**

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge .....	»	12
Capo I - Norme per l'accertamento della situazione economica dei titolari di funzioni politiche e amministrative .....	»	12
Capo II - Pubblicità dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione .....	»	22
Capo III - Procedimenti disciplinari .....	»	24

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge, che si presenta all'esame del Senato, appresta una serie di misure che dovrebbero tendere a prevenire e in qualche misura a contenere il fenomeno della corruzione.

1. Questa espressione, nel suo significato letterale, fa riferimento a quello specifico reato che nel codice penale assume appunto, anche se con riguardo a molteplici fattispecie, il nome di corruzione; ma è evidente che, ai fini che qui interessano, il termine viene usato come una *sineddoche*, per indicare cioè una parte per il tutto, posto che le condotte che questo come altri disegni di legge si propongono di prevenire sono tutte quelle che, al di là delle classificazioni penalistiche, implicano l'abuso di un potere, di solito per ragione di venalità.

In questa più ampia accezione, il fenomeno comprende una pluralità di reati che, se di solito si concretano nell'abuso di un potere pubblico, possono anche rappresentare la deviazione della gestione corretta di un rapporto privato e che sovente richiedono comportamenti preparatori, di vario tipo e con frequenza anch'essi delittuosi.

Con questa portata, l'intervento si impone, nella logica del resto che il Parlamento ha fatto da tempo propria in più occasioni e in più sedi, perchè, se è vero che la corruzione, intesa nel senso ampio di cui si è detto, è stata sempre presente in tutti i tempi e sotto tutte le latitudini, è anche incontestabile che in Italia negli ultimi anni ha assunto dimensioni sconosciute al passato, anche se la relativa crescita non può forse essere valutata in termini assoluti, essendo verosimile che almeno una parte, probabilmente naturale, del fenomeno era in precedenza sommersa ed è venuta alla luce solo dal 1992 in poi, per cause su cui è qui inutile soffermarsi.

Alcuni dati bastano a dimostrarlo. I delitti di peculato denunciati erano circa 450 all'anno fino al 1989, mentre sono più di 1000 all'anno dal 1991, e a partire da quest'anno i condannati sono circa 300 all'anno, quando furono solo 57 nel 1989.

Allo stesso modo, per la concussione, si passa dai 100 casi denunciati del 1989 ai 750 degli anni successivi al 1992, così come i condannati, che furono solo 14 nel 1988, sono stati 248 nel 1995. Altrettanto vistoso è stato l'aumento degli episodi di omissione e rifiuto di atti di ufficio, e di abuso di ufficio.

Ma se i dati relativi a queste ultime fattispecie possono creare equivoci, in vista delle modifiche legislative che hanno subito negli anni recenti e anche delle interpretazioni oscillanti e non sempre coerenti a cui hanno dato luogo, non si presta invece a dubbi il fatto che, per la corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, i processi iniziati erano meno di 100 fino al 1991 e sono più di 400 all'anno dal 1993 e che i condannati furono appena 12 nel 1988 e sono stati 258 nel 1995.

Al di là del numero degli episodi accertati, che peraltro è certamente di gran lunga inferiore a quello tuttora sommerso, la vera novità è comunque costituita dal fatto che le inchieste giudiziarie condotte da magistrati intelligenti e coraggiosi (a cui dovrebbe andare la gratitudine imperitura dell'intera nazione e va comunque quella di chi scrive) hanno svelato che il ricorso alla corruzione, alle illecite malversazioni e agli indebiti finanziamenti è diventata una regola generale. Come esattamente è scritto nel rapporto del Comitato di studio nominato dal Presidente della Camera dei deputati, la «morfologia della corruzione è caratterizzata dal carattere collettivo, piuttosto che in-

dividuale, di comportamenti devianti, che costituiscono fatti seriali, non isolati».

È proprio questa circostanza la prima e forse la più importante ragione che impone un intervento diretto a riportare la corruzione, in tutte le sue forme, nei limiti fisiologici, dal punto di vista non solo quantitativo ma anche qualitativo. E ciò bisogna fare, non tanto o non solo per motivi etici, ma soprattutto perchè - come bene ha chiarito Gherardo Colombo nelle sue dichiarazioni alla 1<sup>a</sup> Commissione del Senato - «la corruzione in generale... riguarda anche la funzionalità, l'efficienza e l'economia», in quanto «più un sistema è corrotto e meno è efficiente e funzionante, più un sistema è corrotto e più costa». Ed infatti, sempre per dirla con Colombo, «nel momento in cui si è iniziato a indagare in certi settori, i costi in quello stesso settore sono calati a picco»; e ciò perchè se le tangenti che venivano pagate sono state di «qualche migliaio di miliardi di lire all'anno» a questa voce si devono aggiungere «la qualità delle prestazioni, la lievitazione dei costi e anche l'indirizzo della spesa, perchè qualche volta sono state... costruite opere che forse non servivano, così come tante altre volte sono state costruite opere che non si è neanche pensato di concludere, tanto si sapeva che non sarebbero servite». Insomma, per concludere sul punto con le parole di Colombo, «l'importo dei danni provocati dalla corruzione è immenso» e dunque «combattere la corruzione vuol dire sottoporre i cittadini a una minore imposizione fiscale».

Se questa è la realtà, la prevenzione della corruzione intesa in senso ampio appare oggi uno degli impegni prioritari del Parlamento e del Governo, se la politica vuole davvero, come tutti dicono, riacquistare il suo primato. Senza dubbio in questi anni la classe politica e dirigente del Paese si è profondamente rinnovata, ma non si è fatto tutto ciò che si doveva e non si può dunque credibilmente denunciare e magari mettere sotto accusa istituzioni e apparati, se la politica non riesce a favorire, con l'adempimento dei propri doveri, il rispetto da parte

di tutti dei loro obblighi e la consapevolezza dei limiti in cui gli organismi pubblici, le categorie e i singoli sono legittimati ad agire.

Per restare al settore che qui interessa, la politica può riacquistare il suo primato solo se batte la regola che chi ruba continua a trovare mille difensori e chi è onesto rimane tuttora in strettissima minoranza. Può farlo, con interventi che servano a risanare almeno in parte le amministrazioni centrali e periferiche dalle abitudini di sopraffazione, di inerzia, di indifferenza verso i bisogni della collettività che ancora le caratterizzano e che troppo spesso sono accompagnate o addirittura motivate da ragioni di venalità. Può farlo, con un impegno che affianchi l'attività della magistratura, sollevandola da compiti che non può assolvere e facilitandole il lavoro che invece le è proprio. I fatti, e soprattutto lo scarto tra la mole dell'attività della magistratura e i risultati raggiunti, dimostrano che quello giudiziario non può essere di per sé e da solo uno strumento valido e sufficiente per avere la meglio su una realtà complessa e di sistema quale è risultato il fenomeno della corruzione. Per sua natura, la giustizia può occuparsi con successo, in funzione repressiva e anche preventiva, di fatti determinati e circoscritti, che siano individuati come devianze rispetto alle normali dinamiche sociali e istituzionali; non può invece inseguire fenomeni che hanno contorni labili e multiformi e ramificazioni difficilmente esplorabili e che per di più si giovano, per le ragioni più diverse, del favore o delle connivenze dell'ambiente e di centri del potere istituzionale e politico.

Sono nati da questo equivoco anche gli sconfinamenti dal proprio ruolo tante volte rimproverati alla magistratura: ma la politica, se intende impedirli e ristabilire un equilibrio corretto tra i poteri dello Stato, non può evidentemente rispondere con atteggiamenti dello stesso tipo; deve invece prendere misure generali che servano a prevenire nei limiti del possibile i fattori di de-

generazione esistenti nella società, come è appunto quello della corruzione, per evitare che i magistrati siano visti dai cittadini come gli unici, insostituibili soggetti capaci di combatterli e per fare in modo invece che i magistrati possano e debbano intervenire soltanto quando le regole, generalmente rispettate, della correttezza e dell'imparzialità nel segno del buongoverno, siano violate da singoli individui e per fatti circoscritti.

2. Ovviamente, se si vogliono raggiungere gli scopi accennati e anzitutto se si vuole che la politica riacquisti il suo primato, è in primo luogo indispensabile ed anzi preliminare l'impegno della classe politica a rifuggire dalle antiche tentazioni di occupare gli spazi che l'ordinamento riserva ai vari organismi istituzionali e ad evitare ogni confusione con le attività d'impresa e di gestione. Con questa premessa, d'altra parte, non si può che convenire, per ciò che qui interessa, con la Commissione di studio istituita dal Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, quando sostiene, nella relazione finale del suo presidente, professor Gustavo Minervini, come «la ristrutturazione e il rilancio dell'Amministrazione, la sua riconduzione a un accettabile livello di efficienza, sia il fondamentale strumento di prevenzione dei comportamenti illeciti ed illegittimi dei pubblici funzionari», che quindi «i rimedi per ridurre e superare le patologie vanno ricercati non soltanto nelle leggi, ma anche e soprattutto nei provvedimenti attuativi di norme e in interventi concreti di amministrazione diretti a prevenire illeciti», con la conseguenza che in questa logica «il bisogno di nuove leggi si presenta come residuale» e che in particolare sarebbe «una via errata e inutile» quella «di andare alla ricerca di una legge generale anti-corruzione, che si incentri quasi esclusivamente sul controllo dei funzionari».

È tuttavia innegabile, come del resto la stessa relazione Minervini non nega, che una normativa anticorruzione può raggiungere apprezzabili risultati nelle direzioni che si sono prima accennate. A questo sco-

po, per essere efficace fino in fondo, la legge dovrebbe disciplinare tutti i settori in cui la corruzione si è manifestata in questi anni, come sono, tra i principali, quelli concernenti i contratti di appalto e di fornitura, gli strumenti urbanistici e le concessioni edilizie, i finanziamenti alle imprese, le assunzioni, la sanità, il finanziamento dei partiti politici, i contratti fiscali; dovrebbe però disciplinare anche altri aspetti, per liberare la politica da inammissibili confusioni e condizionamenti, come sono ad esempio quelli relativi ai conflitti di interesse, al regime della incompatibilità, alla disciplina delle nomine politiche e delle attività delle *lobbies*. È però evidente come non sia nemmeno immaginabile che un intervento di così ampio contenuto possa divenire oggetto di un unico provvedimento legislativo. Basta infatti pensare che molte o alcune delle materie accennate hanno riguardo ad aspetti che nulla hanno a che fare con la corruzione, per comprendere come non sarebbe possibile racchiuderle, insieme ad altre, in un solo contenitore; così è ad esempio sicuramente per la materia della sanità, mentre per altre, come quella degli appalti e delle forniture, che pure si riferisce al settore in cui maggiore è stato il peso della corruzione, è consigliabile, o meglio indispensabile, una disciplina separata, data la sua estrema e articolata complessità; anche se ovviamente si dovrà sempre tener conto, nel predisporla, della necessità di ovviare, come già in parte si è fatto e si deve continuare a fare, a quegli inconvenienti che hanno distorto gli accennati strumenti contrattuali a fini corruttivi.

D'altra parte, sarebbe del pari un errore quello di adottare sul tema anticorruzione una serie distinta e più o meno ampia di separati interventi legislativi. Si correrebbe così il rischio di incorrere in antinomie o contraddizioni; ma soprattutto potrebbe non essere chiaro che tutti i provvedimenti hanno la stessa e primaria finalità di prevenire la corruzione, con la conseguenza di potere anche alimentare dubbi interpretativi e applicativi.

Nei fatti, è appunto questo il metodo che sta seguendo la Camera dei deputati, con l'approvazione frazionata nel tempo dei provvedimenti mano a mano proposti dalla Commissione speciale istituita al suo interno. Uno di essi è già da tempo all'esame della 1<sup>a</sup> Commissione del Senato (atto Senato n. 3015) ed altri si apprestano a raggiungerlo, e perciò, nella logica accennata, sarebbe forse opportuno che in questo ramo del Parlamento vengano unificati ed esaminati congiuntamente. In effetti, come si è chiarito, se non è pensabile, per quanto si è detto, accorpate in un unico testo le materie che per qualche aspetto possono incidere sulla prevenzione della corruzione, e ciò anche in vista della maggiore efficacia che possono avere sul punto interventi amministrativi, sembra tuttavia migliore partito ricorrere sull'argomento a un testo legislativo unitario e organico; un corpo normativo cioè che, con una pluralità di misure, abbia in via primaria la finalità unica, anche se accompagnata eventualmente da effetti secondari o collaterali, di costituire un argine alla corruzione.

In questa prospettiva, si devono adottare misure dotate di capacità dissuasiva, per i titolari di funzioni pubbliche, a commettere fatti di corruzione.

Le misure devono essere riferite a coloro che esercitano funzioni parlamentari o di governo a livello nazionale, ai titolari di funzioni rappresentative o di decisione nelle regioni e negli enti locali di ogni tipo, ai dipendenti pubblici che occupano livelli particolari di responsabilità, o che siano destinati a svolgere compiti di gestione nelle pubbliche amministrazioni, ai dirigenti di tutti gli enti di nomina governativa, compresi quelli privati con capitali a cui concorre lo Stato, ai magistrati, ai docenti universitari, ai componenti degli organi di autogoverno delle varie magistrature.

In ogni caso, non si deve trattare di prescrizioni che comportino l'accertamento di fatti già avvenuti, che richiederebbero quindi soltanto interventi repressivi, bensì di richieste di adempimenti che rivelino, sulla

base di concreti indizi, che possono essere compiuti e sono in via di preparazione o di esecuzione malversazioni di pubblico denaro o veri e propri episodi di corruzione e quindi permettano l'applicazione di sanzioni dirette a bloccarli. A queste misure debbono aggiungersi quelle intese a impedire, mediante provvedimenti disciplinari, la ripetizione di fatti già compiuti e quelle dirette a togliere ai soggetti prima indicati la disponibilità di denaro o beni di cui non sia giustificata la legittima provenienza e che dunque è facile presumere che possano essere reimpiegati in traffici illeciti.

Non si può infine mancare di avvertire che le stesse condanne penali, in particolare per i reati di corruzione, specie se opportunamente riformulati, oltre al valore repressivo, possono anche produrre per il futuro un effetto preventivo; così come si può convenire che una riforma semplice ma incisiva del codice di procedura penale può svolgere un'analoga funzione, se si riveli idonea a una definizione davvero celere dei processi.

Quelli indicati costituiscono ovviamente nient'altro che un'elencazione di alcuni dei mezzi utilizzabili per raggiungere, entro certi limiti, i fini di prevenzione che si intendono perseguire; conseguentemente è possibile eliminarne uno o più, oppure aggiungerne altri; ma ciò che è certo è che tutti debbono essere strutturati secondo i criteri che si sono sommariamente indicati, in particolare con la previsione di sanzioni che colpiscano coloro che siano concretamente sospettati di futuri comportamenti illeciti nel settore che qui interessa, perchè solo così sarà possibile realizzare quella prevenzione del fenomeno della corruzione, che è necessario affiancare, per le ragioni dette, all'azione repressiva della magistratura. Infine, è appena il caso di precisare che i mezzi elencati o quelli analoghi che il legislatore riterrà in definitiva di adottare potranno produrre i risultati voluti in un periodo più o meno breve, ma che sarà tanto più breve quanto maggiori saranno la solle-

ciudine, il rigore e la tempestività con cui verranno applicati: essendo più che mai vero, anche con riguardo a una normativa come quella in questione, l'avvertimento della relazione del professor Minervini, secondo cui «i rimedi per ridurre e superare le patologie vanno ricercati soprattutto nei provvedimenti attuativi» delle norme vigenti.

3. Il disegno di legge che si propone, ed altri due contestualmente presentati, si muovono nella logica che si è delineata, e rappresentano uno sviluppo e un arricchimento del citato disegno di legge, atto Senato n. 3015, già approvato dalla Camera dei deputati; cosicchè sarebbe auspicabile, se i tempi lo permettessero e la Commissione competente lo ritenesse opportuno, che il progetto della Camera e almeno quello qui presentato venissero esaminati congiuntamente, magari anche insieme all'altro, diretto allo stesso scopo, che è stato nel frattempo approvato dalla Camera (v. atto Senato n. 3285), in modo che, nel confronto delle diverse proposte, sia possibile ricavarne un provvedimento normativo quanto più possibile completo e che si riveli al massimo efficace per i fini che si propone.

Ad ogni modo, con i limiti di un semplice contributo all'attività normativa che è ormai in corso in Parlamento nel settore che interessa, il presente disegno di legge si divide in tre distinti Capi, articolati in norme che, pur inserendosi in settori diversi della legislazione, sono tutte dirette allo scopo, forse limitato ma, per quanto si è detto, in questo momento di estrema importanza, di disincentivare i delitti di corruzione e in genere quelli contro la pubblica amministrazione.

4. Nel Capo I viene disciplinato l'accertamento della situazione economica dei parlamentari nazionali, dei membri del Governo, dei funzionari dell'amministrazione pubblica che abbiano funzioni elevate o di gestione, degli amministratori di enti pubblici, ovvero privati a prevalente partecipazione pubblica, dei magistrati, dei componenti elettivi degli organi di autogoverno delle varie magistrature e dei docenti uni-

versitari. A queste categorie sono equiparati i consiglieri e gli amministratori delle regioni anche a statuto speciale, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle province e dei comuni, nonché dei loro dipendenti, con la previsione, in un'apposita norma, dell'obbligo per rispettivi consigli di adeguare le regole per i soggetti suddetti ai principi fondamentali della presente legge.

Per tutte le categorie che si sono elencate è stato previsto l'adempimento di presentare, oltre che la dichiarazione dei redditi, un'analitica situazione patrimoniale, con l'indicazione puntuale di tutta una serie di elementi che sono rivelatori di ricchezza, nonché, per i parlamentari, la dichiarazione, già prescritta dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, delle spese sostenute e delle obbligazioni assunte per la campagna elettorale. Per impedire uno spreco inutile di energie e soprattutto per evitare la richiesta della documentazione a un numero eccessivo di persone, con la conseguenza di rendere impossibile un effettivo e efficace controllo, si è stabilito, così come aveva proposto il Comitato di studio nominato dal Presidente della Camera, il sorteggio annuale del 10 per cento dei dipendenti pubblici, con la limitazione soltanto ad essi, anche per i due anni successivi, dell'obbligo di presentare le prescritte dichiarazioni.

Inoltre, nella convinzione che l'istituzione di un apposito organismo per la raccolta e la verifica dei dati richiesti ai dipendenti pubblici delle amministrazioni centrali e periferiche appesantirebbe il sistema, con la creazione di una nuova, costosa e forse poco utile burocrazia, si è preferito affidare i compiti di raccolta delle dichiarazioni e le operazioni conseguenti ai servizi di controllo interno e ai nuclei di valutazione istituiti ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, oppure, per le amministrazioni con competenze speciali, ad autorità politiche di vertice che saranno individuate con apposito regolamento. È vero che non tutte le amministra-

zioni, che avrebbero dovuto farlo, hanno istituito i servizi di controllo e i nuclei di valutazione, ma è anche vero che il presente disegno di legge, se fosse approvato, potrebbe essere un incentivo a farlo e che comunque, in mancanza, potranno agire gli organi indicati dal regolamento ora citato. Si è infine sancito che il coniuge e i familiari conviventi con tutti i soggetti all'inizio elencati sono anche essi obbligati, con la previsione di una sanzione penale in caso di inadempienza, alla presentazione della dichiarazione dei redditi e di una analitica situazione patrimoniale.

Al di là comunque di queste prescrizioni, è importante sottolineare come gli obblighi di documentazione di cui si è detto sono del tutto identici, con le sole differenze imposte dalla diversità delle varie situazioni, per tutti i soggetti a cui fanno carico, e quindi tanto se essi sono titolari di funzioni politiche a livello centrale o periferico quanto se esercitano funzioni amministrative. La stessa parità di trattamento si trova peraltro alla base delle conseguenze derivanti dall'inadempienza reiterata degli obblighi imposti ai soggetti interessati, perchè per i titolari di funzioni politiche, per gli amministratori di enti pubblici e assimilati e per i componenti elettivi degli organi di autogoverno delle magistrature si stabilisce la decadenza dalla carica e per gli altri soggetti la risoluzione del rapporto di impiego. Questa sanzione è comminata all'esito di un procedimento disciplinare, mentre la decadenza dalla carica di funzioni parlamentari e di governo consegue a una verifica condotta, secondo le procedure dei propri regolamenti interni, dalla Giunta delle elezioni della Camera dei deputati o dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato della Repubblica. La gravità della sanzione sancita per i titolari di funzioni politiche, come di quelle amministrative, è giustificata dal fatto che la mancata o incompleta presentazione della documentazione evidentemente impedirebbe o renderebbe più difficile la possibilità di controllo su eventuali comportamenti illeciti degli inte-

ressati, mentre per i parlamentari trova un precedente nelle disposizioni che comportano la decadenza della carica per la violazione delle norme che disciplinano le campagne elettorali, tra cui appunto quella concernente l'obbligo di deposito della dichiarazione concernente le spese sostenute (articolo 15, commi 7 e 8, della legge n. 515 del 1993).

L'accennata parità di trattamento per tutte le categorie a cui si riferisce il disegno di legge si ripete, sostanzialmente immutata, per le operazioni di verifica sulla situazione economica dei soggetti interessati. Per tutti, si prevede l'accertamento di eventuali infedeltà delle dichiarazioni degli interessati rispetto al loro tenore di vita, con la conseguente applicazione delle sanzioni prima menzionate, sempre all'esito delle garanzie procedurali pure indicate, quando risulti accertata la mancanza ingiustificata della corrispondenza tra il tenore di vita degli interessati e i redditi dichiarati da loro e dai familiari conviventi.

Il complesso delle disposizioni sommariamente riassunte sembra dunque realizzare gli obiettivi a cui si è visto che dovrebbe tendere una legge anticorruzione, portando d'altra parte al loro naturale e razionale compimento i principi già presenti nella legislazione dettata in precedenza, a cominciare dalla legge 5 luglio 1982, n. 441, per finire a quelle più recenti, nella materia degli adempimenti patrimoniali di coloro che ricoprono cariche politiche o determinati uffici amministrativi.

E forse non è inutile ribadire che tale risultato si è ottenuto con l'assoluta parificazione dei titolari di cariche amministrative a coloro che svolgono funzioni politiche, e ciò nella convinzione che rimane purtroppo attuale l'auspicio di C.A. Jemolo, quando scriveva in un libriccino del 1946, *Che cos'è la Costituzione*, che «per evitare le continue campagne di denigrazione e di calunnia, nonchè la continua atmosfera di sospetto che grava su tutta la nostra vita politica d'oggi, si potrebbe anche pensare alla



creazione di organi con il particolare scopo di controllare la situazione economica dei componenti del Governo, e forse anche dei membri del Parlamento e degli alti funzionari dello Stato».

Dopo le disposizioni riassunte, il Capo si chiude con norme che riguardano i rapporti in materia tra le autorità politiche e amministrative e quella giudiziaria, l'istituzione di un'anagrafe patrimoniale dei titolari di funzioni amministrative, che sono stati sottoposti, l'abrogazione delle disposizioni incompatibili con le nuove, la disciplina della situazione di coloro che già ricoprono le cariche previste alla data di entrata in vigore della legge.

5. Il Capo II riproduce, con modifiche formali ma non prive di significato, le norme degli articoli 18 e 19 del disegno di legge n. 3015, più volte citato, concernenti l'istituzione del Bollettino ufficiale dell'attività contrattuale dell'amministrazione e il relativo regolamento di attuazione.

Con innovazioni sostanziali, si stabilisce però che la pubblicazione nel Bollettino è dovuta soltanto per le operazioni contrattuali che hanno un valore non inferiore a dieci miliardi di lire e per gli incarichi professionali e di consulenza che prevedano un compenso di cento milioni di lire; e ciò in quanto, se con la pubblicazione si rafforzano le forme di pubblicità già previste in materia, anche in attuazione di direttive comunitarie, l'estensione degli adempimenti a tutti indistintamente i contratti e incarichi aggraverebbe, senza motivi reali, i tempi e i costi dell'attività contrattuale.

Per ragioni analoghe e anche per evitare che il mancato adempimento comporti conseguenze eccessive per i soggetti che contrattano, spesso utilmente per l'interesse della collettività, con la pubblica amministrazione, si esclude che la mancata pubblicazione nel Bollettino comporti la nullità delle aggiudicazioni e degli atti e provvedimenti e si stabilisce una sanzione penale per chi, essendovi tenuto, ometta la pubblicazione.

6. Il Capo III contiene una nuova disciplina dei procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti di amministrazioni pubbliche centrali, regionali e locali e di quelli di enti a prevalente partecipazione pubblica.

Non si tratta ovviamente di una revisione globale della legislazione vigente in materia, peraltro molto complessa e spesso confusa. Nella logica e per la finalità del presente disegno di legge, si tratta invece soltanto di creare, con poche norme, gli strumenti necessari per ottenere che i pubblici dipendenti condannati per gravi reati siano destituiti e che vengano sospesi dal servizio coloro che siano sottoposti a misure di prevenzione o imputati degli stessi reati che comportano la risoluzione del rapporto di lavoro.

Il testo normativo sottintende il rilievo che la Corte costituzionale, con sentenza del 13 ottobre 1970, ha espunto dall'ordinamento la previsione della destituzione di diritto conseguente alla condanna definitiva per determinati reati e ha dichiarato illegittime le norme che la sancivano, nella parte in cui non prevedevano invece, in suo luogo, l'apertura e lo svolgimento del procedimento disciplinare; ciò sul presupposto che solo in questa sede possono essere compiute le valutazioni relative all'indispensabile gradualità sanzionatoria connessa ai comportamenti di chi ha violato norme deontologiche. Successivamente, la Corte ha ribadito questo suo orientamento con la sentenza n. 197 del 27 aprile 1993, dichiarando costituzionalmente illegittimo l'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, nella parte in cui, modificando la legge 19 marzo 1990 n. 55, contenente nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza mafiosa e di altri gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, prevedeva la destituzione di diritto per i condannati anziché lo svolgimento del procedimento disciplinare.

Le sentenze citate e molti altri fattori hanno provocato gravi conseguenze nella gestione dei procedimenti disciplinari da

parte delle amministrazioni centrali e di quelle regionali e locali.

La Corte dei conti, nelle deliberazioni n. 4 del 1996 e n. 70 del 1997, ha messo in chiara evidenza come gli obiettivi stabiliti dalla legislazione in materia, compresa quella più recente che ha privatizzato il rapporto di impiego di una parte del personale, siano tutti sostanzialmente falliti; e ha in particolare chiarito come non trovino attuazione i principi connessi all'esigenza di garantire il buon andamento dell'azione amministrativa, mediante la sospensione o l'espulsione del funzionario, nonchè quelli relativi alla garanzia per l'incolpato di essere espulso solo dopo un previo giudizio amministrativo, alla speditezza dell'azione disciplinare, e infine all'imparzialità e razionalità nell'applicazione delle sanzioni.

Ma quello che qui conta è il fatto che, come risulta dalle citate delibere della Sezione di controllo della Corte dei conti, nel breve arco di un quinquennio, quasi un quarto dei dipendenti con sentenze definitive per reati di particolare gravità è sfuggito a qualsiasi sindacato da parte dell'amministrazione di appartenenza, che molti dipendenti imputati di gravi delitti non risultano sospesi dal servizio e che a molti è stata garantita la mobilità verso enti pubblici diversi da quelli di provenienza.

Fatti come questi pregiudicano seriamente lo scopo di prevenire o contenere il fenomeno della corruzione, inteso in senso ampio, perchè è evidente che chi ha commesso gravi reati e tuttavia resta in servizio, anche se presso altre amministrazioni, è messo in grado di reiterare le condotte delittuose e di rimanere attivo nell'ambito del sistema corruttivo, che, come si è detto, continua a inquinare la vita pubblica.

Con le norme di questo Capo perciò si intende porre rimedio a un così rilevante inconveniente, per contribuire, anche con questo intervento settoriale, a realizzare quanto più compiutamente è possibile l'obiettivo del disegno di legge nel suo complesso di prevenire il fenomeno della corruzione.

A questo fine, si prevedono anzitutto, nell'articolo 18, per tutti i dipendenti pubblici centrali e periferici nonchè per quelli di enti a prevalente partecipazione pubblica (e dunque anche di enti regionali o locali), una serie di provvedimenti che comportano obbligatoriamente la risoluzione del rapporto di lavoro. Si tratta anzitutto delle condanne definitive alla pena della reclusione non inferiore a un anno (a cui sono significativamente equiparate le sentenze di applicazione della stessa pena a richiesta di parte), per una serie di delitti di particolare gravità e non limitati a quelli contro la pubblica amministrazione; e si tratta poi delle sentenze definitive di condanna, con le quali, indipendentemente dalla misura della pena, sia stata applicata l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, una misura di sicurezza detentiva o la libertà vigilata; nonchè, infine, dei provvedimenti irrevocabili di applicazione di una misura di prevenzione personale o patrimoniale.

La risoluzione del rapporto di lavoro è invece facoltativa, quando la pena inflitta sia stata inferiore a un anno. Ma per rendere in tutti i casi effettiva l'applicazione della sanzione, data la frequente inerzia dell'amministrazione in proposito segnalata dalla Corte dei conti, si è stabilito che quando il titolare dell'azione disciplinare non la inizia nel termine prescritto, vi provvede in sostituzione il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali; così come, sempre allo stesso scopo, si è previsto che il provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro è provvisoriamente esecutivo e che l'esecuzione può essere sospesa nel procedimento di impugnazione, soltanto per gravi motivi.

Correlativamente, i dipendenti pubblici debbono essere sospesi dal servizio obbligatoriamente, quando sono sottoposti a un procedimento di prevenzione o imputati in un procedimento penale, per taluno dei delitti che comportano la risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando sono rag-

giunti da un'ordinanza di custodia cautelare; mentre negli altri casi la sospensione è facoltativa.

La sospensione implica ovviamente l'inizio del procedimento disciplinare e conserva efficacia, quando è obbligatoria, per tutta la durata del processo, ma comunque per un periodo non superiore a cinque anni, quando il processo penale o di prevenzione abbia una durata più lunga; con la specificazione però che in questo caso può essere sostituita dalla sospensione facoltativa.

Inoltre, con una disposizione che dovrebbe ovviare a un altro inconveniente segnalato dalla Corte dei conti, i dipendenti destituiti o sospesi dal servizio non possono essere trasferiti ad altre amministrazioni; e il trasferimento è ammesso soltanto quando l'esecuzione della risoluzione del rapporto di lavoro è stata sospesa nel procedimento di impugnazione.

Si può aggiungere che per permettere all'amministrazione di prendere nella materia i provvedimenti di sua competenza, l'articolo 129 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale stabilisce che il pubblico ministero, quando esercita l'azione penale contro un dipendente pub-

blico, deve informarne l'amministrazione; allo stesso fine, e più specificamente per consentire l'immediata applicazione della sanzione del licenziamento, si è aggiunta alle disposizioni di attuazione del codice una norma, che obbliga il pubblico ministero competente per l'esecuzione delle sentenze di condanna divenute definitive a darne notizia all'amministrazione (articolo 22, comma 3); ed è evidente che, nell'uno e nell'altro caso, si tratta di obblighi sanzionati penalmente a titolo di omissione di atti di ufficio. Infine, le altre norme che chiudono il Capo riguardano la sospensione dei termini previsti per l'inizio e la conclusione del procedimento disciplinare, per tutto il periodo in cui dura l'eventuale sospensione del processo penale o di prevenzione; l'obbligo di trasmissione della sentenza di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione all'ufficio della Corte dei conti territorialmente competente, per l'azione di danno erariale; e infine la previsione che le nuove disposizioni sono di immediata applicazione nei procedimenti disciplinari in corso, nonchè l'abrogazione delle norme contrarie alla nuova disciplina.

**DISEGNO DI LEGGE****CAPO I****NORME PER L'ACCERTAMENTO DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DEI TITOLARI DI FUNZIONI POLITICHE E AMMINISTRATIVE****Art. 1.**

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano:

*a)* ai membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

*b)* al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri e ai Sottosegretari di Stato;

*c)* ai presidenti e ai membri delle giunte regionali e provinciali;

*d)* ai sindaci e ai membri delle giunte comunali;

*e)* ai consiglieri regionali e provinciali nonchè a quelli dei comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai centomila abitanti;

*f)* ai dirigenti, dirigenti generali ed equiparati e ai titolari di qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatica, prefettizia, delle Forze di polizia e delle Forze armate; ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni individuate con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ai quali sono affidati compiti di gestione o di emanazione di rilevanti atti discrezionali; agli economi, ai consegnatari e agli altri dipendenti delle predette amministrazioni pubbliche incaricati di provvedere ad acquisti di beni o servizi;

*g)* ai presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di isti-

tuti ed enti pubblici, anche economici, per i quali la nomina, la proposta o designazione o l'approvazione della nomina compete al Consiglio dei ministri, al Presidente del Consiglio dei ministri o a singoli Ministri; ai presidenti, vicepresidenti, amministratori unici o delegati, direttori generali delle società con capitali a cui concorrono lo Stato o enti pubblici, nelle varie forme di intervento o partecipazione, per un importo superiore al 50 per cento; ai presidenti, vicepresidenti, amministratori unici o delegati degli enti o istituti privati, finanziati col concorso dello Stato o di enti pubblici in misura superiore al 50 per cento dell'entità complessiva delle spese di gestione esposte in bilancio, quando esse superano la somma annua di un miliardo di lire; ai direttori generali delle aziende autonome dello Stato;

*h)* ai magistrati di ogni ordine e grado;

*i)* ai componenti elettivi degli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria e militare;

*l)* ai docenti universitari di ruolo.

## Art. 2.

1. I membri del Parlamento, i senatori di diritto e quelli a vita, il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri e i Sottosegretari di Stato non parlamentari sono tenuti a presentare:

*a)* copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

*b)* una dichiarazione, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero», concernente: i diritti reali su beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri; l'acquisto o il possesso di altri beni mobili, diversi da quelli di uso domestico; il possesso di denaro non destinato a soddisfare le comuni esigenze di vita; i rapporti derivanti da contratti di locazione, di affitto, di mutuo, di comodato e di erogazione continuativa di

prestazioni di qualsiasi genere; i rapporti di deposito intrattenuti con aziende di credito in Italia e all'estero, con l'amministrazione postale, con società fiduciarie e con intermediari finanziari; la partecipazione come socio a società italiane o estere e l'esercizio di funzioni di amministratore o sindaco delle società stesse; il possesso di titoli di Stato e di valori mobiliari di qualsiasi genere emessi da enti pubblici e da società;

c) limitatamente ai membri elettivi del Parlamento, una dichiarazione, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero», concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la campagna elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali o di mezzi propagandistici messi a disposizione dal partito, dalla formazione politica o dalla lista di cui hanno fatto parte. Alla dichiarazione devono essere allegate le copie delle dichiarazioni relative ai finanziamenti e contributi ricevuti, secondo la previsione del terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, e successive modificazioni; nonchè il rendiconto analitico riguardante i contributi e servizi ricevuti e le spese sostenute ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sulle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, e successive modificazioni.

2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono presentate: dai membri elettivi del Parlamento all'Ufficio di presidenza della Camera di appartenenza, entro tre mesi dalla proclamazione; dai senatori di diritto e da quelli a vita, dal Presidente del Consiglio dei ministri, dai Ministri e dai Sottosegretari di Stato non parlamentari all'Ufficio di presidenza del Senato della Repubblica, entro tre mesi dall'assunzione della carica.

3. I soggetti indicati nel comma 1 sono tenuti a rinnovare annualmente le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del medesi-

mo comma, entro trenta giorni dalla scadenza del termine utile per la dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, limitando la dichiarazione di cui alla predetta lettera *b*) all'attestazione delle variazioni intervenute nell'anno precedente. Sono altresì tenuti, nelle stesse forme e termini, a rinnovare le dichiarazioni nell'anno successivo alla cessazione della carica.

4. Le dichiarazioni prescritte sono riportate in apposito bollettino pubblicato a cura dell'Ufficio di presidenza della Camera competente e che può essere consultato da tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati.

### Art. 3.

1. Nel caso di inadempienza, anche parziale, degli obblighi imposti dall'articolo 2, il Presidente della Camera di appartenenza o il Presidente del Senato della Repubblica, quando si tratta di soggetti non parlamentari, invita l'interessato a indicare i motivi dell'omissione e fissa un termine perentorio di trenta giorni, non prorogabile, per la presentazione o l'integrazione delle dichiarazioni prescritte.

2. Dopo la scadenza del termine prorogato ai sensi del comma 1, l'Ufficio di presidenza della Camera competente dà notizia all'Assemblea dei nomi di coloro che non hanno adempiuto agli obblighi stabiliti, che hanno violato le norme che disciplinano la campagna elettorale o che hanno superato i limiti massimi delle spese elettorali per un ammontare pari o superiore al doppio di quello consentito ai candidati proclamati eletti ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515. Trasmette quindi gli atti alla Giunta delle elezioni della Camera dei deputati o alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato della Repubblica.

3. La Giunta concede all'interessato un termine di ulteriori quindici giorni per la presentazione o il completamento delle di-

chiarazioni prescritte o per la dimostrazione dell'avvenuta osservanza delle norme che disciplinano la campagna elettorale, anche per quanto riguarda i limiti massimi di spesa consentiti. Procedo quindi alle necessarie verifiche, nelle forme, nei termini e con le modalità previste dal proprio regolamento per la verifica dei poteri dei parlamentari.

4. All'esito degli accertamenti compiuti, qualora resti inadempito, anche parzialmente, l'obbligo di presentazione delle dichiarazioni prescritte o risulti confermata la violazione delle norme sulla campagna elettorale, comprese quelle concernenti i limiti massimi di spesa, la Giunta propone all'Assemblea la decadenza dalla carica.

5. Nell'ipotesi di cui al comma 4, ovvero su proposta di venti deputati o senatori, quando le conclusioni della Giunta sono diverse, l'Assemblea, col voto favorevole della maggioranza assoluta dei propri componenti, pronuncia la decadenza dalla carica.

#### Art. 4.

1. Ogni anno si procede separatamente al sorteggio del 10 per cento di coloro che sono compresi in ciascuno dei gruppi di soggetti elencati nelle lettere da *f*) a *l*) del comma 1 dell'articolo 1. Per i soggetti di cui alle lettere *h*) e *i*) del predetto comma, si procede a un unico sorteggio.

2. I servizi di controllo interno o i nuclei di valutazione istituiti nelle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, richiedono ai soggetti sorteggiati di presentare entro trenta giorni le dichiarazioni indicate nelle lettere *a*) e *b*) del comma 1 dell'articolo 2. I predetti soggetti sono tenuti a rinnovare tali dichiarazioni, nei due anni successivi ed entro la medesima data, limitando la dichiarazione di cui alla citata lettera *b*) all'attestazione delle eventuali variazioni intervenute nell'anno precedente.



## Art. 5.

1. Il coniuge e i familiari conviventi con i soggetti indicati nell'articolo 1, limitatamente a quelli estratti a sorte, per le categorie per le quali è previsto il sorteggio, sono tenuti, alle medesime scadenza e condizioni per essi stabiliti, a presentare copia della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche e una dichiarazione concernente la loro situazione patrimoniale, con le notizie indicate nella lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 2.

2. L'inosservanza di taluno degli obblighi previsti dal comma 1 è punita con la reclusione da tre mesi a tre anni.

## Art. 6.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato dal Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, si provvede all'attuazione dell'articolo 4, nonchè all'integrazione della disciplina in esso contenuta, mediante la previsione, per le amministrazioni che esercitano determinate, speciali competenze, dell'intervento di autorità politiche di vertice, per lo svolgimento delle operazioni affidate ai servizi di controllo interno e ai nuclei di valutazione, nonchè mediante la specificazione dei termini e modalità dei sorteggi previsti e di tutte le attività conseguenti.

## Art. 7.

1. Nel caso di inadempienza, anche parziale, degli obblighi imposti ai soggetti di cui alle lettere da *f*) a *l*) del comma 1 dell'articolo 1, le autorità preposte alle operazioni, secondo le previsioni del regolamento di cui all'articolo 6, invitano gli interessati a indicare le ragioni dell'omissione e fissano un termine di trenta giorni, non prorogabile, per la pre-

sentazione o l'integrazione delle dichiarazioni prescritte.

2. Sono resi pubblici i nomi di coloro che non hanno adempiuto agli obblighi stabiliti dopo la scadenza del termine prorogato.

3. Nel caso di mancata o incompleta presentazione delle dichiarazioni entro il termine prorogato, gli atti sono trasmessi:

a) ai titolari dell'azione disciplinare per i soggetti di cui alle lettere *f)*, *h)* e *l)* del comma 1 dell'articolo 1;

b) al Presidente del Consiglio dei ministri per i soggetti di cui alla lettera *g)* dello stesso comma;

c) al presidente degli organi di autogoverno delle magistrature per i soggetti di cui alla lettera *i)* dello stesso comma.

4. Quando l'infrazione è definitivamente accertata, per i soggetti richiamati alle lettere *b)* e *c)* del comma 3 è pronunciata la decadenza dalla carica e, per quelli richiamati alla lettera *a)*, la risoluzione del rapporto di impiego, all'esito del procedimento disciplinare.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in relazione alle dichiarazioni che debbono essere presentate nei due anni successivi a quello in cui i soggetti sono stati sorteggiati.

#### Art. 8.

1. Quando l'Ufficio di presidenza della Camera competente accerta elementi da cui possa desumersi l'infedeltà delle dichiarazioni degli interessati rispetto all'effettiva consistenza dei loro redditi e patrimoni, trasmette gli atti alla Giunta delle elezioni della Camera dei deputati o alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato della Repubblica.

2. La Giunta competente procede alle indagini necessarie, nelle forme, nei termini e con le modalità previste dal proprio regolamento per la verifica dei poteri dei parlamentari. All'esito, riferisce all'Assemblea,

proponendo la decadenza dalla carica dei soggetti per i quali ritenga accertato che il tenore di vita non corrisponde all'entità dei redditi dichiarati da loro e dai familiari conviventi.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, ovvero su proposta di venti deputati o senatori, quando le conclusioni della Giunta sono diverse, l'Assemblea, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei propri componenti, pronuncia la decadenza dalla carica.

#### Art. 9.

1. Nei confronti dei soggetti sorteggiati ai sensi dell'articolo 4, i servizi di controllo interno o i nuclei di valutazione provvedono in ogni caso, anche quando non sia stato adempiuto in tutto o in parte l'obbligo di presentare le prescritte dichiarazioni, ad eseguire accertamenti sulla complessiva consistenza patrimoniale degli interessati e sulle sue eventuali variazioni, sul loro tenore di vita, nonchè sulla loro correttezza e imparzialità di comportamento. Verificano quindi se il loro tenore di vita risulti proporzionato ai redditi, ai beni e diritti dichiarati da loro e dai familiari conviventi.

2. Al fine di cui al comma 1 i servizi e i nuclei hanno accesso a tutti i documenti amministrativi, possono richiedere informazioni agli uffici pubblici, tenere conto dei dati e delle notizie di qualsiasi provenienza, purchè forniti in forma non anonima, nè apocrifia, e hanno altresì facoltà di avvalersi, per le indagini, dell'Amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza, secondo tempi e modi concordati.

3. I servizi di controllo interno e i nuclei di valutazione procedono agli accertamenti e alle verifiche di cui ai commi 1 e 2, nei modi e nei tempi previsti, anche nei confronti del coniuge e dei familiari conviventi con i soggetti sorteggiati ai sensi dell'articolo 4.

## Art. 10.

1. Nei confronti dei soggetti sorteggiati ai sensi dell'articolo 4, per i quali si accerti che le dichiarazioni presentate sono infedeli o che il loro tenore di vita non corrisponde all'entità dei redditi che essi e i familiari conviventi hanno dichiarato, viene pronunciata la decadenza dalla carica o la risoluzione dal rapporto di impiego dalle stesse autorità e con le medesime procedure previste dall'articolo 7.

## Art. 11.

1. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano agli organi e ai dipendenti delle regioni, delle province e dei comuni, secondo le modalità stabilite dai rispettivi consigli, in conformità delle disposizioni della presente legge, che costituiscono principi fondamentali della legislazione dello Stato. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano ai principi suddetti i loro ordinamenti nei limiti dei rispettivi statuti.

2. Le regioni, le province e i comuni provvedono ad emanare gli atti normativi per le finalità di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 12.

1. Le autorità che procedono agli accertamenti e verifiche e adottano i provvedimenti, di cui agli articoli 3, 4, 7, 8, 9 e 10, se emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio:

a) redigono e trasmettono senza ritardo la denuncia al pubblico ministero;

b) informano altresì le autorità competenti, quando sia ravvisabile un'ipotesi di danno erariale.

2. I soggetti indicati nell'alinea del comma 1 devono consegnare immediatamente

all'autorità giudiziaria, che ne faccia richiesta, gli atti e i documenti, anche in originale se così è ordinato, e ogni altra cosa esistente presso di essi per ragioni del loro ufficio, senza potere opporre un segreto, che non sia quello di Stato.

#### Art. 13.

1. L'Autorità per l'informatica presso la pubblica amministrazione (AIPA) istituisce l'anagrafe patrimoniale dei soggetti indicati nelle lettere da *f*) a *l*) del comma 1 dell'articolo 1 e che sono stati sorteggiati.

2. Con regolamento emanato dal Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'AIPA, sono stabilite le modalità di funzionamento dell'anagrafe, di accesso ai dati, di interconnessione con altre banche dati, nonchè di fusione dell'anagrafe con altre anagrafi esistenti.

3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 sono abrogate le disposizioni di legge da esso espressamente indicate, che prevedono anagrafi patrimoniali di dipendenti e amministratori pubblici.

#### Art. 14.

1. Sono abrogate, per la parte in cui risultano incompatibili con le disposizioni del presente Capo, le disposizioni della legge 5 luglio 1982, n. 441, relativa alla pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti, nonchè quelle dei commi 7, 8, 9 e 10 dell'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, concernente la disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, e successive modificazioni.

2. È abrogato l'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'atti-

vità amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo.

#### Art. 15.

1. I soggetti indicati nell'articolo 1, per i quali non è previsto il sorteggio, devono presentare le dichiarazioni prescritte in ragione della carica o dell'ufficio che già ricoprono alla data di entrata in vigore della presente legge, entro sei mesi dalla data medesima.

2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, si procede al primo sorteggio dei soggetti di cui all'articolo 1 per i quali il sorteggio è previsto.

#### CAPO II

### PUBBLICITÀ DELL'ATTIVITÀ CONTRATTUALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

#### Art. 16.

1. È istituito il Bollettino ufficiale dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione, che è prodotto e diffuso con mezzi informatici.

2. Il Bollettino contiene tutti gli avvisi e i bandi di gara, nonché gli avvisi dei risultati delle aggiudicazioni e gli avvisi della domande di partecipazione, relativi alle concessioni di lavori pubblici, agli appalti pubblici per servizi e forniture di beni, compresi quelli riguardanti i cosiddetti settori esclusi, alle alienazioni e agli acquisti di beni mobili e immobili e a qualsiasi altra operazione di mercato eseguita dalle amministrazioni pubbliche statali, dagli enti pubblici economici e dalle società per azioni a prevalente capitale pubblico, dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere *b*) e *c*), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, «legge quadro in materia di lavori pubblici», e successive modificazioni, nonché dalle regioni,

anche a statuto speciale, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti infraregionali da esse finanziati, dalle province, dai comuni e dagli altri entri locali.

3. Le operazioni contrattuali indicate nel comma 2 sono registrate nel Bollettino, quando hanno un valore non inferiore a dieci miliardi di lire.

4. Il Bollettino contiene altresì avvisi relativi agli atti con cui le amministrazioni, gli enti, le società e i soggetti di cui al comma 2 deliberano le modalità per il conferimento di incarichi professionali o di consulenza, che comportino un compenso superiore a cento milioni di lire.

5. I termini per la presentazione delle offerte e delle domande di partecipazione, stabiliti dalle leggi vigenti, decorrono dalla data della pubblicazione degli avvisi o dei bandi nel Bollettino.

6. Per gli atti di cui al comma 2, le forme di pubblicità, già previste con riferimento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, hanno luogo sul Bollettino. È abrogato l'articolo 29 della legge 11 febbraio 1994, n. 109. È fatta salva ogni ulteriore forma di pubblicità prevista della legislazione vigente, ivi compresa la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee.

7. L'iscrizione nel Bollettino degli avvisi e dei bandi da parte delle amministrazioni pubbliche indicate nel comma 2 è gratuita.

8. Chiunque, essendovi tenuto, omette di pubblicare nel Bollettino gli avvisi e i bandi di cui al comma 2, ovvero li pubblica in modo incompleto o infedele, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

9. Le informazioni contenute nel Bollettino sono raccolte nell'archivio elettronico dei contratti della pubblica amministrazione istituito a cura dell'AIPA.

#### Art. 17.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,

il regolamento per la definizione delle modalità di produzione e diffusione con mezzi informatici del Bollettino di cui all'articolo 16 e per la definizione della disciplina dei contratti di abbonamento stipulati dalle amministrazioni pubbliche e dai privati.

2. Il regolamento deve, inoltre, indicare le modalità e i tempi di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, nonché degli avvisi dei risultati delle aggiudicazioni, indipendentemente dalla procedura utilizzata per la scelta del contraente, definendo specifici modelli per la redazione degli avvisi e bandi di gara e prevedendo che gli annunci devono contenere i seguenti dati:

a) l'indicazione del soggetto aggiudicatore e del responsabile del procedimento;

b) l'oggetto e la natura del contratto, nonché il numero e la consistenza dei lotti nei casi di appalti di opere pubbliche;

c) la procedura di aggiudicazione, il termine ultimo per la presentazione delle offerte, la data di inizio e la conclusione dei lavori nei casi di opere pubbliche;

d) ogni altro elemento relativo all'aggiudicazione della gara richiesto dalla disciplina prevista dalle leggi vigenti e dalla normativa comunitaria.

3. In via transitoria e sino alla pubblicazione del regolamento, il Bollettino è pubblicato quale serie speciale della *Gazzetta Ufficiale*, tre volte la settimana.

4. Lo schema del regolamento è sottoposto al parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il parere è espresso entro un mese dalla data di assegnazione.

### CAPO III

#### PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

##### Art. 18.

1. A seguito di procedimento disciplinare, nei confronti dei dipendenti di ammini-



strazioni pubbliche centrali, regionali e locali e di quelli di enti a prevalente partecipazione pubblica è obbligatoriamente disposta la risoluzione del rapporto di lavoro:

*a)* nel caso di sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, divenuta irrevocabile, con la quale sia stata inflitta la pena della reclusione non inferiore a un anno per delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, per delitti contro l'amministrazione della giustizia, per i delitti previsti dagli articoli 416 e 416-*bis* del codice penale, per delitti contro la fede pubblica, esclusi quelli di cui agli articoli 457, 495 e 498 del codice penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 73 e 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, concernente la produzione e il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, per taluno dei delitti concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, l'uso o il trasporto di armi, munizioni o materie esplosive; nonchè per i delitti di furto di cui agli articoli 624 e 625 del codice penale, di rapina, estorsione, altre attività estorsive, sequestro di persona a scopo di estorsione, truffa, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, usura, appropriazione indebita, ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di prevenzione illecita;

*b)* nel caso di condanna, divenuta irrevocabile, indipendentemente dal delitto e dall'entità della pena, quando sia stata applicata l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, una misura di sicurezza detentiva o la libertà vigilata;

*c)* nel caso di provvedimento, divenuto irrevocabile, con cui sia stata applicata una misura di prevenzione personale o patrimoniale.

2. I provvedimenti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 comportano risoluzione del rapporto di lavoro, anche quando sono state concesse circostanze attenuanti comuni o speciali, nonchè quando la pena principale

o accessoria è stata condizionalmente sospesa.

3. Nei casi previsti dalle lettere *a)* e *b)* del comma 1, quando sia stata inflitta una pena inferiore a un anno di reclusione o l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, la risoluzione del rapporto di lavoro è facoltativa.

4. Il procedimento disciplinare, che non sia già iniziato, deve essere promosso entro centottanta giorni dalla data in cui l'amministrazione o l'ente ha avuto notizia della sentenza irrevocabile, e concluso, con la pronuncia della deliberazione, entro due anni dalla data in cui ha avuto inizio.

5. Se il procedimento disciplinare non è promosso nel termine prescritto dal titolare dell'azione, lo promuove, in sostituzione, nello stesso termine di centottanta giorni, che decorre dalla scadenza del primo, il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali.

6. Il provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro è provvisoriamente esecutivo. Su istanza di parte, l'esecuzione può essere sospesa, per gravi motivi, in sede di impugnazione.

#### Art. 19.

1. I dipendenti di amministrazioni pubbliche centrali, regionali e locali e quelli di enti a prevalente partecipazione pubblica, sottoposti a procedimenti di prevenzione o imputati in un procedimento penale, per taluno dei delitti di cui all'articolo 29, sono immediatamente sospesi dal servizio.

2. Quando il procedimento penale riguarda delitti diversi da quelli di cui al comma 1 dell'articolo 29 la sospensione cautelare è facoltativa.

3. La sospensione cautelare è comunque obbligatoria quando sia stata emessa ordinanza di custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari.

4. La sospensione cautelare obbligatoria o facoltativa può essere ordinata anche prima che sia iniziato il procedimento discipli-

nare, ma è revocata di diritto se il procedimento disciplinare non è promosso nei sessanta giorni successivi. Si applica il comma 5 dell'articolo 29.

5. La sospensione obbligatoria o facoltativa conserva efficacia, se non revocata, per tutta la durata del procedimento penale o di prevenzione. La sospensione cautelare obbligatoria non può comunque conservare efficacia per un periodo superiore a cinque anni, quando il procedimento penale o di prevenzione non si sia concluso prima, con una decisione irrevocabile, salvo che la misura di custodia cautelare non sia ancora estinta; ma in ogni caso, anche quando sia superato il periodo suddetto, può essere sostituita con la sospensione cautelare facoltativa.

6. I dipendenti per cui sia stato risolto il rapporto di lavoro o che siano stati sospesi dal servizio in attesa della definizione di un procedimento penale o di prevenzione non possono essere ammessi alla mobilità verso amministrazioni o enti pubblici diversi da quelli di appartenenza. Sono tuttavia trasferiti a un ufficio diverso da quello di provenienza, quando l'esecuzione della sanzione disciplinare sia stata sospesa nel procedimento di impugnazione.

#### Art. 20.

1. Il corso dei termini previsti dagli articoli 29 e 30 è sospeso per tutto il periodo in cui il procedimento penale o di prevenzione è sospeso per la risoluzione di una questione pregiudiziale o di legittimità costituzionale o è rinviato a richiesta dell'incolpato, nonchè durante il tempo in cui l'incolpato è sottoposto a perizia o ad accertamenti specialistici.

2. Quando i termini originari o prolungati non sono osservati, il procedimento disciplinare si estingue, se l'incolpato vi consenta.

## Art. 21.

1. La sentenza irrevocabile di condanna per delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione è comunicata alla procura regionale della Corte dei conti competente per territorio, ai fini dell'attivazione, nei trenta giorni successivi, nei confronti del dipendente condannato, del procedimento di responsabilità per danno erariale, comprensivo del capitale rivalutato, degli interessi legali e delle spese. Il procedimento è esteso nei confronti di coloro che hanno comunque usufruito dei proventi del reato, nei limiti in cui ne hanno beneficiato.

## Art. 22.

1. Nei procedimenti disciplinari in corso, le disposizioni precedenti si applicano dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Sono abrogate la disposizione dell'articolo 117 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e ogni altra disposizione incompatibili con quelle di cui al presente Capo.

3. Dopo il comma 3-*bis* dell'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto il seguente:

«3-*ter*. Il pubblico ministero competente per l'esecuzione, quando è stata emessa una sentenza irrevocabile di condanna o di applicazione della pena a richiesta di parte ovvero un provvedimento irrevocabile con cui sia stata applicata una misura di prevenzione personale o patrimoniale nei confronti di dipendenti di amministrazioni pubbliche o di enti privati a prevalente partecipazione pubblica, ne informa l'autorità da cui l'interessato dipende, trasmettendole copia per estratto della sentenza o del provvedimento».